Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI
COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150
VIA GALVANI, 7 – 20124 M I L A N O - TEL. 0288440253 – FAX 0288440286
e - mail: miic8b400x@istruzione.it pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "Luigi Galvani" Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253	Scuola Primaria "M. di Savoia e C. Borromeo" Via Casati, 6 - Tel. 0288440146
Scuola Secondaria di 1° grado "Fara" Via Fara, 32 - Tel. 0288440283	Scuola Secondaria di 1° grado "San Gregorio" Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152

Circ. 80

Milano, 23/10/2020

A tutto il personale dell'Istituto

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle assenze per gravi patologie

Si precisa che i certificati medici relativi ad assenze per grave patologia devono OBBLIGATORIAMENTE riportare la dicitura che il/la dipendente è affetto/a da "grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti".

I due requisiti che devono coesistere e che vanno valutati contestualmente sono la documentazione della "GRAVE PATOLOGIA" e il ricorso a terapie "SALVAVITA".

Il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti. Non è quindi di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.

Perché il dipendente possa invocare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, NON È SUFFICIENTE CHE SIA AFFETTO DA UNA PATOLOGIA DEFINITA GRAVE, MA È NECESSARIO CHE LA PREDETTA CONDIZIONE SIA SEGUITA DA QUELLA ULTERIORE DI ESSERE SOGGETTA A TERAPIE, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti**. Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie salvavita**. I due elementi, tra loro INSCINDIBILI, costituiscono il presupposto per l'applicazione della disciplina più favorevole.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie. L'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), dandone comunicazione all'interessato.

Si raccomanda pertanto la consegna della certificazione medica così come sopra specificato.

il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Arch. Anna LA ROCCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93